

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo

1070 / 21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Presidente -
- Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere -
- Dott. LAURA TRICOMI - Consigliere -
- Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -
- Dott. PAOLA VELLA - Rel. Consigliere -

Oggetto

FALLIMENTO – Esdebitazione – termine annuale ex art. 143 l.f. - natura

Ud. 21/10/2020 - CC

R.G.N. 14120/2019

Rom 1070
Rep. @. 1.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14120-2019 proposto da:

MARCO, elettivamente domiciliato in I	}
-	I
- -)
- - -)

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO PROTEC SNC DI MARCO E C.,
FALLIMENTO POTEK SRL IN LIQUIDAZIONE, VAROLO
GIANNI, STRAFORINI GIORDANO, BANCA POPOLARE
DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL, CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA,
LAPAM-FEDERIMPRESA, FE.A.S.A FEDERAZIONE
ASSOCIAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI, AGENZIA DELLE

SRL 3/16

Am

ENTRATE - RISCOSSIONE, SORIT SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA, COMUNE DI MARANELLO, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA, SIENA MORTGAGES 07-5 SPA;

- intimati -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N 144, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

- resistente -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositato il 25/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.

Rilevato che:

1. la Corte d'appello di Bologna ha rigettato il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto da Marco – dichiarato fallito in ripercussione del Fallimento della società PROTEC S.n.c. di Marco & C., chiuso in data 17/05/2017 – contro il diniego di ammissione all'esdebitazione, fondato dal Tribunale di Modena sulla tardività del ricorso, in quanto presentato il 18/09/2018, oltre il termine annuale di cui all'art. 143, co. 1, l.fall., di cui ha confermato la natura perentoria;

1.1. il reclamante ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, mentre gli intimati non hanno volto difese;



1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio.

Considerato che:

2. il ricorrente lamenta «*Violazione e non corretta applicazione degli artt. 143 L.F., 152 c.p.c., 2964 c.c.*», deducendo: i) che il termine annuale ex art. 143 l.fall. ha natura processuale e non può essere ritenuto perentorio, in mancanza di espressa previsione di legge; ii) che, quand'anche fosse ritenuto un termine sostanziale di decadenza, l'art. 143 l.fall. non prevede espressamente la sanzione della perdita del diritto all'esdebitazione; iii) che la natura perentoria del termine in questione non può ricavarsi dalla pretesa «*finalità di circoscrivere nel tempo l'incertezza dei creditori sulla residua soddisfazione dei crediti oltre il fallimento*»; iv) che la norma va interpretata in senso conforme alla Costituzione, per evitare che il termine sia «*irragionevolmente breve*» o «*prescinda dalla conoscenza dei presupposti e dei concreti elementi costitutivi da parte del titolare*» (nel caso di specie il ricorrente ne era venuto a conoscenza dopo aver appreso dal proprio commercialista che gli altri due soci avevano richiesto l'esdebitazione); v) che non rileva il mancato assolvimento dell'onere di chiedere la rimessione in termini prima della scadenza del termine, poiché, essendo esso ordinatorio, egli non avrebbe «*perduto il diritto di richiedere ed ottenere l'esdebitazione stessa*»; vi) che se il termine annuale ex art. 143 l.fall. fosse di decadenza, la norma risulterebbe incostituzionale, per violazione degli artt. 2, 3, 35, 41, 42 e 47 Cost.; vii) che ai sensi degli artt. 279 e 281 del CCII di futura applicazione, il termine annuale non è più previsto, l'esdebitazione va pronunciata contestualmente alla chiusura della procedura e il fallito può chiederla appena decorsi tre anni dalla sua apertura; ix) che anche la legge n. 3 del 2012 sul sovraindebitamento non prevede un termine di decadenza per l'istanza di esdebitazione;

3. tutte le censure non meritano accoglimento;

4. il decreto impugnato si fonda su due *rationes decidendi*: i) la natura perentoria del termine annuale *ex art. 143 co. 1, l.fall.*, ritenuta tale anche in ragione della sua «*finalità di circoscrivere nel tempo l'incertezza dei creditori sulla residua soddisfazione dei crediti oltre il fallimento*»; ii) il mancato assolvimento dell'onere di «*chiedere la proroga dello stesso prima della sua scadenza*», ovvero di allegare una valida ragione di «*rimessione in termini*», nel caso in cui si opinasse, diversamente, per la sua natura ordinatoria;

4.1. la prima *ratio* risulta condivisibile, venendo il termine annuale per la presentazione della domanda di esdebitazione comunemente interpretato come termine perentorio previsto a pena di decadenza, sia per ragioni di certezza dei rapporti giuridici (stante l'effetto liberatorio che ne consegue nei confronti dei creditori), sia per ragioni di effettività del procedimento che ne origina, caratterizzato da specifiche interlocuzioni con gli (ex)organi di una procedura ormai chiusa (curatore e comitato dei creditori), chiamati ad esprimere il loro fondamentale parere sulle condizioni previste dall'art. 142 l.fall. e sui «*comportamenti collaborativi*» del debitore;

4.2. questa Corte, invero, pur senza declinare *apertis verbis* la natura del termine in questione, ha più volte sostenuto l'inammissibilità di una «*istanza di concessione del beneficio dell'esdebitazione proposta (...) ad oltre un anno di distanza dalla scadenza del termine lungo per l'impugnazione del decreto di chiusura del fallimento*», risultando anche «*irrilevante, in tale prospettiva, l'omessa comunicazione del decreto di chiusura del fallimento*» (Cass. 13547/2017, 6246/2016; cfr. Cass. 15951/2016, ove si fa rinvio in motivazione al «*termine annuale di decadenza decorrente dalla notifica del decreto di chiusura del fallimento*»), comunicazione che peraltro, nel caso in esame, la Corte d'appello dichiara ritualmente eseguita;

4.3. in modo più esplicito, nell'ambito di altri istituti inveterati, si è chiarito che, quando si è di fronte ad azioni da esercitare entro un determinato termine, questo riveste di regola – anche in mancanza di specifica disposizione legislativa – natura perentoria e non ordinatoria, *«atteso che, quando il diritto è da far valere per la prima ed unica volta, con l'effetto che è perduto se l'atto di relativa esecuzione non ha luogo nel termine stabilito, il termine non può non essere qualificato di decadenza ed ha, quindi, natura perentoria»* (Cass. 6095/2003, 2004/1999, sul termine annuale per l'esercizio dell'azione di riscatto di fondo rustico da parte dell'avente diritto alla prelazione);

4.4. una volta qualificato il termine come perentorio, non vi è luogo a proroga, la quale può essere chiesta, a norma dell'art. 154 c.p.c., solo per il termine ordinario (*«che non sia stabilito a pena di decadenza»*), peraltro una sola volta, prima della scadenza e per una durata non superiore a quella originaria (salvo *«proroga ulteriore per motivi particolarmente gravi»*); diversamente, il rimedio percorribile in caso di consumazione del termine perentorio è l'istituto della rimessione in termini *ex art. 153 co. 2 c.p.c.*, che consente una sanatoria *ex tunc* della decadenza maturata, ma può essere concesso solo nella ricorrenza di una *«causa non imputabile»*, in relazione ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà (Cass. 32136/2019; conf., successivamente, Cass. Sez. U, 27773/2020);

4.5. ne consegue che anche la seconda *ratio decidendi* non è stata adeguatamente impugnata, essendosi il ricorrente limitato a dedurre, in modo generico e inconferente, che il mancato assolvimento dell'onere di chiedere tempestivamente la proroga del termine, ovvero la rimessione in termini, lascerebbe comunque in vita *«il diritto di richiedere ed ottenere l'esdebitazione»*;

5. i prospettati profili di incostituzionalità della norma – laddove impone, del tutto ragionevolmente, un termine (peraltro oggettivamente non esiguo) entro cui deve essere presentato il ricorso volto a conseguire il beneficio dell'esdebitazione – appaiono manifestamente infondati (cfr. Cass. 24727/2015, con riguardo al regime transitorio dell'istituto dell'esdebitazione), oltre che in concreto non rilevanti, in quanto basati sul presupposto della *ignorantia* dell'istituto da parte del ricorrente, il quale sostiene di averne avuto conoscenza solo apprendendo della corrispondente iniziativa tempestivamente assunta dagli altri due soci;

5.1. in ogni caso, il Giudice delle leggi ha già negato che possa ravvisarsi alcuna irragionevolezza nella scelta legislativa di fissare «*un limite temporale alla possibilità di accedere al beneficio della esdebitazione – posto che l'unica alternativa possibile, onde non incorrere nella apposizione di ingiustificati termini, sarebbe stata quella di estendere la applicabilità del beneficio a qualunque soggetto che, essendo stato dichiarato fallito, vi avesse interesse dopo la chiusura del fallimento*», apparendo anzi essa «*coerente con la esigenza di compiere, al fine della concessione della esdebitazione, una serie di riscontri istruttori, volti alla verifica della effettiva meritevolezza del beneficio da parte del fallito, che ben difficilmente sarebbero possibili o, comunque, fonte di risultati attendibili, ove fossero svolti in relazione a procedure concorsuali la cui chiusura rimonti a periodi troppo risalenti nel tempo, rientrando, quindi, nella discrezionalità del legislatore la fissazione del detto limite temporale*» (Corte Cost., ord. 24/02/2010 n. 61, ove si aggiunge che anche il regime di applicabilità *ratione temporis* del nuovo istituto non può costituire fonte di ingiustificata disparità di trattamento, alla luce della costante giurisprudenza di costituzionalità per cui «*lo stesso naturale fluire del tempo è valido elemento diversificatore delle situazioni giuridiche*», a meno di una

manifesta arbitrarietà intrinseca: Corte cost., sent. n. 94 del 2009 e n. 341 del 2007; ord. n. 170 del 2009 e n. 212 del 2008);

6. alcuna rilevanza assumono, infine, le innovative previsioni contenute nel CCII, di futura applicazione, mentre l'omologo istituto attualmente disciplinato dall'art. 14-terdecies della legge n. 3 del 2012 contiene in realtà, nel quarto comma, identico onere del debitore di presentare ricorso «entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione»;

7. l'assenza di difese esonera dalla statuizione sulle spese giudiziali;

8. sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.


Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21/10/2020

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 21 GEN 2021
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

